

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO, ZOOTECCNIA
E SDA DI PESARO

Oggetto: D.lgs 150/2012 – DL 18/2020 COVID-19 LEGGE 27/2000– Proroga della validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di agrofarmaci, nonché gli attestati di prova del controllo funzionale e regolazione/taratura delle macchine irroratrici, per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza COVID-19

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;
VISTA l'attestazione che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

dii prendere atto delle norme previste dagli **articoli 78 comma 4-octies e 103 comma 2** della **LEGGE 27 del 24 aprile 2020**, in merito alle misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguentemente stabilire che:

- a) i certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di agrofarmaci, quelli per la vendita, nonché quelli per effettuare l'attività di consulente (comunemente detti "**patentini**" per i fitofarmaci), di cui alle norme del D.Lgs 150/2012, del DM 22/01/2014 e DGR 1312/2014, **in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020**, conservano la loro validità per i **novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza COVID-19**
- b) I certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di agrofarmaci, quelli per la vendita, nonché quelli per effettuare l'attività di consulente (comunemente detti "**patentini**" per i fitofarmaci), di cui alle norme del D.Lgs 150/2012, del DM 22/01/2014 e DGR 1312/2014, individuati nell'allegato "**A**" del presente atto, **in scadenza prima del il 31 gennaio 2020**, **relativi ai corsi di formazione e agli esami finali** necessari per il loro rinnovo che **non siano stati eseguiti e/o completati alla data del 30 aprile 2020**, **conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza COVID-19;**
- c) le certificazioni rilasciate per i **controlli funzionali e la regolazione/taratura delle macchine irroratrici**, dai centri prova operanti e riconosciuti dalla Regione Marche, ai sensi del D.Lgs 150/2012 - DM 22/01/2014 - DDPF 282/CSI/2014, **in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020**, conservano la loro validità per i **novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza COVID-19;**

Di stabilire che il presente atto venga pubblicato per estremi sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003.

Attesta, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta inoltre l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- **D.Lgs. 14/08/2012, n. 150** di Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- **D.M. 22 gennaio 2014** di Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, emanato dal Ministro Delle Politiche Agricole Alimentari E Forestali;
- **DGR n. 1187 del 02/08/2013** avente ad oggetto: "D.Lgs. 150/2012 - Procedure di riferimento per l'attivazione del servizio per il controllo funzionale/taratura delle macchine per la distribuzione dei Prodotti Fitosanitari e la verifica periodica di tale attività";
- **DDPF n. 282/CSI del 24/07/2014**: Disposizioni procedurali per l'attivazione del servizio di controllo funzionale/taratura delle macchine irroratrici;
- **DGR n. 1312 del 24/11/2014**: Adeguamento del servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari al DM 22/01/2014;
- **DPCM 11/03/2020** avente per oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- **Decreto Legislativo 17/03/2020 n. 18** avete per oggetto: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- **DDPF 71/IAB del 18-03-2020** inerente "D.lgs 150/2012 – DL 18/2020 COVID-19 Proroga della validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di agrofarmaci, nonché gli attestati di prova del controllo funzionale e regolazione/taratura delle macchine irroratrici";
- **LEGGE 24 aprile 2020, n. 27.** inerente **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 110 del 29 aprile 2020 - Serie generale;**

Motivazioni ed esito dell'istruttoria

La Regione Marche, con DGR 1312 del 24/11/2014 ha adeguato il servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari al D.lgs 150/2012 ed al successivo DM 22/01/2014, disciplinando anche i corsi di formazione propedeutici al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni all'acquisto, vendita di prodotti fitosanitari ed all'attività di consulente.

Il sistema formativo prevede dei corsi organizzati da specifici enti gestori accreditati dalla Regione Marche e sorvegliati nella loro attività. Sono inoltre previsti specifici esami a fine corso ad opera di una specifica commissione regionale, con il conseguente rilascio dell'autorizzazione (patentino).

Tale attività riguarda circa 2.800/3.000 persone ogni anno.

Analogamente, per le macchine irroratrici, si rileva che la Regione Marche con DDPF 282/CSI/2014 ha stabilito le procedure per l'attivazione del servizio di controllo funzionale/taratura delle macchine irroratrici ai sensi del punto A.3.1 del DM 22/01/2014, in attuazione del D.lgs. 150/2012.

Relativamente al Controllo funzionale e la regolazione/taratura delle macchine irroratrici, la Regione Marche agli



artt. 1 e 2 dell'allegato al DDPF n. 282/CSI/2014, stabilisce che, dette operazioni siano svolte da tecnici abilitati dalla Regione Marche presso Centri Prova da essa autorizzati.

La partecipazione ai corsi di aggiornamento per il rilascio dei suddetti patentini e la partecipazione ai relativi test finali, così come l'operazione di conduzione delle irroratrici presso i centri prova ed assistenza al controllo stesso, sono ad oggi preclusi, in quanto possono costituire un rischio palese di diffusione della pandemia COVIR-19 e quindi in contrasto con quanto stabilito dal DPCM 11/03/2020.

In virtù di quanto sopra la Regione Marche con **DDPF 71/IAB del 18-03-2020** la Regione Marche ha decretato quanto segue:

- 1) I certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di agrofarmaci, quelli per la vendita, nonché quelli per effettuare l'attività di consulente (comunemente detti "patentini" per i fitofarmaci), di cui alle norme del D.Lgs 150/2012, del DM 22/01/2014 e DGR 1312/2014, in scadenza tra il **31 gennaio** e il **15 aprile 2020**, conservano la loro validità fino al **15 giugno 2020**;
- 2) Le certificazioni rilasciate per i **controlli funzionali e la regolazione/taratura delle macchine irroratrici**, dai centri prova operanti e riconosciuti dalla Regione Marche, ai sensi del D.Lgs 150/2012 - DM 22/01/2014 - DDPF 282/CSI/2014, in scadenza tra il **31 gennaio** e il **15 aprile 2020**, conservano la loro validità fino al **15 giugno 2020**.

Il Decreto Legislativo 17/03/2020 n. 18 è stato convertito in Legge n° 27 del 24 aprile 2020 Nel testo di legge sono stati accolti emendamenti e modifiche rispetto al D.L. di seguito riportati.

- **la LEGGE 24 aprile 2020, n. 27**, inerente le misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di non penalizzare ed agevolare il settore imprenditoriale, all'**art. 103** (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), **comma 2**, stabilisce che: " **Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.**
- La medesima legge stabilisce altresì all' **articolo 78**. (Misure in favore del settore agricolo e della pesca) **comma 4-octies**, che " **La sospensione di cui all'articolo 103 del presente decreto si applica altresì per i certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, relativi ai corsi di formazione e agli esami finali necessari per il loro rinnovo che non siano stati eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**".

Alla Regione Marche sono pervenute entro il 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge) richieste di svolgimento corsi di aggiornamento per il rinnovo dei patentini fitosanitari da parte degli enti formatori accreditati presso la R.M. Questi corsi di aggiornamento non si sono potuti svolgere e/o completare a causa dell'emergenza COVID-19.

Le liste degli aderenti al corso sono state regolamenti comunicate alla Regione a norma della **DGR n. 1312 del 24/11/201**. Negli elenchi ci sono possessori di patentini fitosanitari con la cui scadenza è precedente al 31/01/2020.



Gli utenti sono identificati nell'allegato "A" del presente atto in base alle comunicazioni fornite dai relativi SDA provinciali di competenza.

*Per quanto sopra esposto si propone di prendere atto delle norme previste dagli **articoli 78 comma 4-octies e 103 comma 2 della LEGGE 27 del 24 aprile 2020**, in merito alle misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguentemente di stabilire che *i certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di agrofarmaci, quelli per la vendita, nonché quelli per effettuare l'attività di consulente (comunemente detti "patentini" per i fitofarmaci), di cui alle norme del D.Lgs 150/2012, del DM 22/01/2014 e DGR 1312/2014, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, possano conservare la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Allo stesso modo e per le stesse motivazioni di stabilire che le certificazioni rilasciate per i controlli funzionali e la regolazione/taratura delle macchine irroratrici, dai centri prova operanti e riconosciuti dalla Regione Marche, ai sensi del D.Lgs 150/2012 - DM 22/01/2014 - DDPF 282/CSI/2014, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, possano conservare la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.**

Di stabilire infine che i certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di agrofarmaci, quelli per la vendita, nonché quelli per effettuare l'attività di consulente (comunemente detti "patentini" per i fitofarmaci), di cui alle norme del D.Lgs 150/2012, del DM 22/01/2014 e DGR 1312/2014, individuati nell'allegato A al presente atto, relativi ai corsi di formazione e agli esami finali necessari per il loro rinnovo che non siano stati eseguiti alla data di del 30 aprile 2020 possano conservare la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza o comunque fino all'espletamento dei corsi ed al superamento dell'esame finale.

Si propone di dare la massima diffusione a quanto stabilito con il presente decreto e di effettuare una specifica comunicazione ai Carabinieri Forestali della Regione Marche, alla P.F Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare ed alla P.F. Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il sottoscritto dichiara infine, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Giulio Cesare CORRADETTI)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO "A" – elenco (C. F. e n° di patentino) dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di agrofarmaci e alla consulenza relativi ai corsi di formazione e agli esami finali necessari per il loro rinnovo che non siano stati eseguiti alla data di entrata in vigore della legge 27/2000 (30 aprile 2020). Certificati soggetti a proroga di validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza COVID-19.



